



Disposizioni per il sostegno del diritto allo studio e per la prevenzione della dispersione scolastica

A.C. 1367

Dossier n° 342 - Schede di lettura
17 settembre 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1367
Titolo:	Disposizioni per il sostegno del diritto allo studio e per la prevenzione della dispersione scolastica
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Orrico
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	7
Date:	
presentazione:	4 agosto 2023
assegnazione:	7 novembre 2023
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, VI Finanze, IX Trasporti, X Attività produttive, XII Affari sociali, Commissione parlamentare per le questioni regionali

Premessa

La **proposta di legge AC 1367**, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per il **sostegno del diritto allo studio e per la prevenzione della dispersione scolastica**.

Essa è composta da **7 articoli** suddivisi in **3 Capi**. Nel **Capo I**, composto da 5 articoli, sono presenti disposizioni in materia di **istituzione della "dote educativa"**. Il **Capo II**, composto dal solo articolo 6, reca disposizioni in materia di **tempo pieno e mense scolastiche**. Il **Capo III**, contenente il solo articolo 7, prevede, a sostegno della comunità educante, l'istituzione di un **Fondo destinato ai comuni per promuovere patti educativi** con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio.

La proposta in esame è stata presentata il 4 agosto 2023 e assegnata alla Commissione Cultura in sede referente il 7 novembre 2023.

Contenuto

In apertura del **Capo I**, recante disposizioni in materia di **istituzione della dote educativa**, l'**articolo 1**, rubricato "Dote educativa", statuisce **al comma 1** che, per garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini in tutto il territorio nazionale, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024, è istituita la dote educativa quale **misura finalizzata al sostegno economico delle famiglie** durante tutto il percorso educativo dei figli e al **superamento delle disuguaglianze socio-culturali e territoriali**, anche al fine di **prevenire e di contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica** (si valuti l'opportunità di modificare l'anno scolastico di decorrenza dell'istituzione della dote educativa, in ragione del tempo trascorso dal momento della presentazione della proposta di legge).

Quanto alla **dispersione scolastica**, si ricorda che secondo quanto riportato dall'ISTAT nel [Rapporto Noi Italia 2023](#), la percentuale di **giovani, tra i 18 e i 24 anni d'età, che hanno abbandonato precocemente gli studi** è del **10,5 per cento** (l'abbandono precoce degli studi caratterizza più i ragazzi, con il 13,1 per cento, delle ragazze, al 7,6 per cento, ed è più alto nel Mezzogiorno dove l'incidenza raggiunge il 14,6 per cento). Tale numero risulta **in calo rispetto al 2022** (quando era pari all'11,5 per cento), ma **più alto rispetto alla media dei Paesi dell'Unione europea**, che in base ai [dati forniti da Eurostat](#) si attesta nel medesimo anno al 9,5 per cento. Si ricorda, inoltre, che il **benchmark europeo per il 2030** è fissato al 9 per cento dal [Quadro strategico per la cooperazione europea](#) nel settore dell'istruzione e della formazione.

Quanto alle **misure per favorire il diritto allo studio** attualmente vigenti, si ricorda che il [decreto legislativo 63 del 2017, all'articolo 9](#), al fine di **contrastare il fenomeno della dispersione scolastica**, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito il **Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio**, finalizzato all'erogazione di **borse di studio** a favore degli studenti **iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado**, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni

e servizi di natura culturale. Ogni anno il Ministero dell'istruzione e del merito, le Regioni e gli Enti locali stabiliscono: a) la ripartizione regionale delle risorse in base ai numeri forniti dall'Istat e all'indice regionale di dispersione scolastica; b) le modalità di erogazione delle borse di studio con apposito decreto del Ministro dell'istruzione e del merito (tali modalità sono attualmente disciplinate dal [decreto ministeriale n. 254 del 2023](#), che ha distribuito la somma complessiva di 39,7 milioni di euro).

Si rammenta, inoltre, che l'[articolo 27 della legge n. 448 del 1998](#) prevede un **Fondo per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo**, in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico e per gli studenti della scuola secondaria superiore meno abbienti (in possesso dei requisiti richiesti). Tali risorse vengono distribuite con un decreto del Direttore della Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica, istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito, tramite il riparto alle Regioni, elaborato sulla base dei dati sulla popolazione scolastica raccolti dal Ministero e sui dati relativi alle famiglie meno abbienti forniti dall'ISTAT. La ripartizione dei fondi dell'anno scolastico 2024-2025 (pari ad un totale di 133 milioni di euro) è stata effettuata con il [decreto direttoriale n. 309 del 16 febbraio 2024](#).

Si ricorda, infine, che il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base di un progetto nazionale avviato nell'anno scolastico 2008/2009, attribuisce agli studenti censiti nell'Anagrafe nazionale degli studenti e frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie la c.d. [Carta dello studente](#), la quale offre la possibilità di usufruire di **vantaggi e agevolazioni** (come, ad esempio, sconti) **offerte dai partner nazionali e locali aderenti al progetto**. Dall'anno scolastico 2013/2014, la Carta ha ampliato i propri servizi digitali e, grazie alla collaborazione con Poste Italiane, **può essere attivata anche come [carta postepay nominativa](#) (carta prepagata ricaricabile dalle famiglie)**. Successivamente, l'[articolo 10 del decreto legislativo n. 63 del 2017](#), mirante al potenziamento della Carta dello Studente, ha previsto l'attribuzione della stessa agli studenti censiti nell'Anagrafe nazionale degli studenti e frequentanti **una scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado**, per agevolare l'accesso degli studenti a beni e servizi di natura culturale, servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ausili di natura tecnologica e multimediale per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, allo scopo di garantire e supportare il diritto allo studio. **Tuttavia, ad oggi, la Carta continua ad essere attivata solo per gli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado**. A partire dall'anno scolastico 2022/2023, con l'avvio della nuova fornitura della Carta e l'adeguamento alle normative in materia di protezione dei dati personali, la consegna della Carta non è più automatica ma viene emessa esclusivamente su richiesta delle famiglie.

Sebbene non ineriscano direttamente al diritto allo studio, si possono inoltre menzionare, quali strumenti volti a sostenere l'**arricchimento culturale dei giovani**, la "**Carta della cultura giovani**" e la "**Carta del merito**", cumulabili tra loro e previsti in sostituzione del bonus cultura 18app dalla **legge di bilancio 2023** (articolo 1, comma 630, lettera a), della [legge n. 197 del 2022](#)). Più in particolare, la carta cultura giovani è un **bonus di 500 euro** utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età. La carta del merito o bonus merito è un'iniziativa che offre un **bonus da 500 euro** per chi ha **sostenuto l'esame di maturità entro l'anno di compimento dei 19 anni e con votazione di 100 o 100 e lode**. Entrambe le Carte sono assegnate al fine di consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera. Tali provvidenze, la cui erogazione è attribuita al **Ministero della cultura**, sono ulteriormente disciplinate con il [decreto ministeriale n. 225 del 29 dicembre 2023](#), recante criteri e modalità di attribuzione e di utilizzo di tali Carte.

Il successivo **comma 2** prevede che la dote educativa è un **beneficio economico concesso su base annua**, nel limite di spesa di cui all'articolo 4 del progetto di legge, tramite l'assegnazione di una **carta elettronica nominale dell'importo massimo di 500 euro**, da utilizzare esclusivamente per le attività scolastiche ed extrascolastiche espressamente indicate all'articolo 3.

Il **comma 3** dispone che le **somme assegnate** tramite la Carta **non costituiscono reddito imponibile** del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare.

Il **comma 4** stabilisce che, con **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i **criteri** e le **modalità di assegnazione, di registrazione e di gestione della Carta** nonché l'**importo della dote** concessa nell'ambito delle risorse disponibili.

L'**articolo 2**, in un unico comma, individua i **beneficiari** dell'intervento, statuendo che la dote educativa è concessa, su richiesta, alle **studentesse** e agli **studenti residenti** nel territorio nazionale **iscritti e frequentanti le istituzioni scolastiche pubbliche del primo e del secondo ciclo** di istruzione, **appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 45.000 euro**.

Si ricorda che il **primo ciclo di istruzione**, obbligatorio, della durata complessiva di 8 anni, è articolato in: a) [scuola primaria](#) (ex scuola elementare), dai 6 agli 11 anni; e b) [scuola secondaria di primo grado](#) (ex scuola media), dagli 11 ai 14 anni. Il **secondo ciclo di istruzione**, obbligatorio per i primi due anni, è articolato in due tipologie di percorsi alternativi: a) [scuola secondaria di secondo grado](#), di durata quinquennale (dai 14 ai 19 anni), per gli studenti che hanno concluso positivamente il primo ciclo di istruzione (in questo ambito si distinguono i **licei**, gli **istituti tecnici** e gli **istituti professionali**); b) percorsi triennali e quadriennali di [istruzione e formazione professionale \(IFP\)](#) di **competenza regionale**, rivolti sempre agli studenti che hanno concluso positivamente il primo ciclo di istruzione (ossia dai 14 anni in su).

L'**articolo 3**, in tema di utilizzo della carta, stabilisce, al **comma 1**, che la Carta è **assegnata entro l'inizio dell'anno scolastico** di riferimento ed è **utilizzabile non oltre la fine del medesimo anno scolastico** per

l'acquisto di beni e servizi connessi alle attività scolastiche ed extrascolastiche. In particolare, il **comma 2**, chiarisce che la Carta può essere utilizzata per:

- a) l'acquisto di **libri di testo**, anche in formato digitale;
- b) l'acquisto di **materiale di cancelleria scolastica**;
- c) l'acquisto di **prodotti e servizi di natura tecnologica** a supporto dell'attività di studio e dello sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
- d) la **partecipazione a iniziative** coerenti con le attività individuate dalle singole istituzioni scolastiche nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa e sulla base delle priorità nazionali indicate nel piano nazionale di formazione;
- e) lo **svolgimento di attività culturali e artistiche** nonché di **pratiche musicali, sportive e di volontariato** svolte anche in ambito extrascolastico.

Ai fini dell'utilizzo della Carta, ai sensi del **comma 3**, è **istituita**, con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, un'apposita **sezione digitale del punto di accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione**, denominata «**La mia dote educativa**», accessibile tramite applicazione su dispositivi mobili. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le **modalità** e le **condizioni di accreditamento** degli esercizi commerciali, degli enti o delle associazioni di categoria che forniscono i beni e i servizi di cui al comma 2. La Carta ha carattere individuale e può essere utilizzata presso gli operatori accreditati esclusivamente dal beneficiario registrato.

Si ricorda che [l'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005](#) (c.d. codice dell'Amministrazione digitale) istituisce il "**punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri**" come canale attraverso cui tutti i soggetti pubblici devono rendere fruibili i propri servizi.

L'**articolo 4**, dedicato alle **disposizioni finanziarie**, dispone al **comma 1** che, per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del progetto di legge in esame, è **istituito**, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il **Fondo per la dote educativa**, con una dotazione pari a **3.000 milioni di euro** annui a decorrere dall'anno 2023 (*si valuti l'opportunità di modificare l'annualità di decorrenza dello stanziamento disposto, così come delle coperture disposte dal successivo comma 2, in ragione del tempo trascorso dal momento della presentazione della proposta di legge*). Con appositi provvedimenti normativi (*si valuti l'opportunità di chiarire la natura degli interventi normativi prospettati*), nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del comma in esame, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. La dotazione del Fondo può essere **rideterminata** (*si valuti l'opportunità di specificare se ciò avvenga con lo strumento normativo precedentemente richiamato*), fermo restando il limite della spesa complessivamente autorizzata dal presente comma. La **gestione della misura** è demandata al Ministero dell'istruzione e del merito, che effettua il **monitoraggio trimestrale sull'andamento della spesa** e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne **comunica i risultati al Ministero dell'economia e delle finanze**. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Il **comma 2** statuisce che agli **oneri** derivanti dall'attuazione del precedente comma si provvede:

- a) quanto a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per ciascun anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023- 2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
- b) quanto a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della [legge n. 190 del 2014](#).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 199, della [legge n. 190 del 2014](#) statuisce che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un **fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili** con una dotazione iniziale di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, e la cui autorizzazione di spesa è stata in più occasioni rideterminata.

L'**articolo 5** prevede, al **comma 1**, che, con **decreto del Ministro dell'istruzione e del merito**, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la realizzazione di **specifiche e periodiche campagne di informazione** destinate ai potenziali beneficiari della Carta, attraverso **tutti i canali del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale** nonché i principali **organi di stampa**, al fine di diffondere le informazioni circa le modalità di assegnazione della Carta e l'utilizzo della piattaforma «La mia dote educativa».

A tal fine, il **comma 2** dispone che all'onere derivante dal precedente comma, complessivamente valutato in **300.000 euro annui** a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della [legge n. 190 del 2014](#) (*si valuti l'opportunità di modificare*

l'annualità di decorrenza dello stanziamento effettuato e della relativa copertura, in ragione del tempo trascorso dal momento della presentazione della proposta di legge).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 200, della [legge n. 190 del 2014](#) statuisce che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un **fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione**, con la dotazione iniziale di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, e la cui autorizzazione di spesa è stata in più occasioni rideterminata.

L'**articolo 6**, in apertura del **Capo II**, recante disposizioni in materia di **tempo pieno e mense scolastiche**, prevede al **comma 1** che, per **contrastare l'abbandono** e la **dispersione scolastica** e per garantire il **successo formativo** delle studentesse e degli studenti del primo ciclo di istruzione, è **esteso**, al fine di una graduale generalizzazione, il **tempo prolungato pomeridiano** ed è altresì garantito il **servizio di mensa scolastica**.

Al fine di dare concreta attuazione alle finalità di cui al descritto comma, il **comma 2**, in aggiunta alle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse relative alla missione 4, componente 1, investimento 1.2 «Piano di estensione del tempo pieno e mense» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, **istituisce**, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un **fondo** con una dotazione di **500 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno 2024.

Il **comma 3** attribuisce al Ministro dell'istruzione e del merito il compito di intervenire **con decreto**, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28 (*recte* "n. 281", *si valuti l'opportunità di riportare il corretto riferimento normativo*), per stabilire i criteri di attuazione e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al precedente comma 2.

Il **comma 4** statuisce che **all'onere derivante dall'attuazione dell'articolo in esame**, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente **riduzione del fondo** di cui all'articolo 1, comma 199, della [legge n. 190 del 2014](#).

Si rammenta che la misura di cui alla **missione 4, componente 1, investimento 1.2 «Piano di estensione del tempo pieno e mense»** del **Piano nazionale di ripresa e resilienza** mira a finanziare l'estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l'offerta formativa delle scuole e rendere le stesse aperte al territorio anche oltre l'orario scolastico. Con la misura si persegue **la costruzione o la ristrutturazione degli spazi delle mense per almeno 1.000 edifici**, al fine di consentire l'estensione del tempo scuola. Ci si attende che l'estensione del tempo scuola abbia un impatto positivo sulla lotta all'abbandono scolastico. L'amministrazione titolare dell'investimento è il **Ministero dell'istruzione e del merito**; il termine entro cui l'obiettivo finale deve essere raggiunto è il **31 giugno 2026**; le risorse associate all'investimento ammontano a **1.074,8 milioni di euro complessivi**.

La [quarta relazione](#) sullo stato di attuazione del PNRR conferma che negli anni recenti si è registrato un **incremento della domanda di servizi scolastici a tempo pieno**, in particolare per quanto riguarda l'istruzione primaria e che la **mancanza di infrastrutture adeguate in oltre un quarto delle scuole primarie** limita l'espansione di questi servizi. La relazione rileva che la **principale criticità riscontrata nell'attuazione dell'investimento** in esame ha riguardato il significativo **aumento dei prezzi nel settore edilizio**, che si è verificato parallelamente allo scoppio del conflitto in Ucraina. Per far fronte a tale mutato contesto, in sede di revisione del PNRR è stato ottenuto **un aumento della dotazione finanziaria dell'investimento** (dai 960 milioni di euro iniziali agli attuali 1.074,8), necessario per mantenere fermo l'obiettivo finale, che prevede la **costruzione o l'ammodernamento di almeno 1.000 strutture** per facilitare l'estensione dell'orario scolastico e l'apertura delle scuole al territorio al di fuori degli orari scolastici. Per ulteriori approfondimenti si rimanda all'apposita scheda rinvenibile sul *Portale della documentazione della Camera dei deputati* (pagina 12 del [documento allegato](#)).

Anche alla luce di quanto affermato nella citata relazione governativa in ordine allo stato attuale del servizio, appare rilevante sottolineare che la proposta di legge in esame mira a **"garantire" il servizio di mensa scolastica**.

L'**articolo 7**, che dà corpo al **Capo III**, recante disposizioni in materia di comunità educante, prevede al **comma 1** che, per realizzare una **scuola aperta quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva**, per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, di promuovere reti di sussidiarietà e la corresponsabilità socioeducativa, di garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, di collaborare con i docenti, con il personale ATA e con i genitori nelle relazioni con gli studenti, di potenziare le reti educative con gli enti locali, con gli enti del Terzo settore e con tutti i soggetti che agiscono negli ambiti educativi, è **istituito**, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il **Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante**, con una dotazione di **10 milioni di euro per l'anno 2023**, di **20 milioni di euro per l'anno 2024** e di **20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025** (*si valuti l'opportunità di modificare l'annualità di decorrenza degli stanziamenti disposti, in ragione del tempo trascorso dal momento della presentazione della proposta di legge*).

Il **comma 2** stabilisce che tale Fondo è **destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio**. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e da più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la **predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti** volti, attraverso **l'intervento dell'educatore socio-pedagogico e del pedagogista**, a prevenire e a recuperare i fenomeni di **vulnerabilità sociale** e di **povertà culturale ed educativa**, a

garantire il benessere degli studenti, a ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso l'intervento dello **psicologo**, nelle situazioni di **disagio psicologico e di disturbo psicoemotivo**.

Il **comma 3** dispone che, con **decreto** del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, sono stabilite le **modalità di applicazione** della presente disposizione, i **criteri di ripartizione delle risorse** del Fondo, i **criteri per la predisposizione dei patti educativi** e dei **progetti** di cui al comma 2.

Il **comma 4** statuisce, infine che agli **oneri** derivanti dall'attuazione della presente proposta di legge, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2023, in 20 milioni di euro per l'anno 2024 e in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente **riduzione del Fondo** di cui all'articolo 1, comma 200, della [legge n. 190 del 2014](#).

Si ricorda che i **patti educativi di comunità** sono uno strumento promosso, in attuazione dei principi di sussidiarietà e corresponsabilità educativa, dal Ministero dell'istruzione e del merito in occasione del [piano scuola 2020/2021](#) (pagina 7) per favorire il raggiungimento di accordi finalizzati a creare forme di collaborazione tra gli Enti locali, le istituzioni pubbliche e private variamente operanti sul territorio, le realtà del Terzo settore e le scuole. In proposito, è attivo da settembre 2021 l'[Osservatorio nazionale sui patti educativi](#), nato su iniziativa dell'Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa ([INDIRE](#)) e del Laboratorio per la sussidiarietà ([LABSUS](#)), con l'obiettivo di raccogliere i patti realizzati sul territorio nazionale, restituire una geografia, continuamente aggiornabile, di attori ed esperienze che si attivano sul territorio nazionale in supporto alla scuola, analizzare e individuare i tratti caratterizzanti che fanno del patto uno strumento strategico e operativo e al tempo stesso in grado di costruire una nuova e inedita alleanza tra scuola e comunità locale, individuare elementi guida e fornire momenti di formazione e informazione che possano supportare le scuole e le comunità nella fase di progettazione e realizzazione di alleanze durature e sostenibili nel tempo, nonché valorizzare le migliori pratiche.

Quanto alle figure professionali di "**pedagogista**" ed "**educatore socio-pedagogico**", coinvolte, assieme a quello dello psicologo, nella realizzazione dei progetti finanziati dal Fondo di cui si propone l'istituzione, si ricorda la **recente entrata in vigore della legge 15 aprile 2024, n. 55**, che definisce tali figure, fissando i requisiti per l'esercizio delle rispettive professioni ed istituendo i relativi albi.

In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, di tale legge, il **pedagogista** è lo specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, esercita funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. L'attività professionale del pedagogista comprende l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l'osservazione pedagogica, la valutazione e l'intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall'adulto nei processi di apprendimento. Il pedagogista, come specifica il primo periodo del comma 2, è un **professionista di livello apicale**, la cui formazione è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla [raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017](#), specialista dei processi educativi e formativi della persona per tutto il corso della vita. Opera con autonomia scientifica e responsabilità deontologica in ambito educativo, formativo e pedagogico in relazione a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale. Il pedagogista può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con valenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest'ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, l'**educatore professionale socio-pedagogico** è un **professionista operativo di livello intermedio** che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Opera nei servizi socio-educativi e socio-assistenziali e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi. L'educatore professionale socio-pedagogico valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario, per quest'ultimo limitatamente agli aspetti educativi, rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e gli individui a perseguire l'obiettivo della crescita integrale e dell'inserimento o del reinserimento sociale, definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali, anche in collaborazione con altre agenzie educative. A norma del comma 2, l'educatore professionale socio-pedagogico può operare nelle strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo, socio-assistenziale, formativo, culturale, ambientale e socio-sanitario, per quest'ultimo limitatamente agli aspetti educativi, e può svolgere attività didattica e di sperimentazione nello specifico ambito professionale.